

Dispositivo

Il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1584 della Commissione, del 22 ottobre 2018, deve essere interpretato nel senso che osta all'utilizzo di una polvere ottenuta a partire da sedimenti dell'alga *Lithothamnium calcareum* puliti, essiccati e macinati, in quanto ingrediente non biologico di origine agricola, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento n. 889/2008, come modificato dal regolamento di esecuzione 2018/1584, nella trasformazione di alimenti biologici quali bevande biologiche a base di soia e di riso, ai fini del loro arricchimento in calcio.

(¹) GU C 77 del 9.3.2020.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 maggio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — CS, Finanzamt Österreich, Dienststelle Graz-Stadt, già Finanzamt Graz-Stadt / Finanzamt Österreich, Dienststelle Judenburg Liezen, già Finanzamt Judenburg Liezen, technoRent International GmbH

(Causa C-844/19) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90 – Riduzione della base imponibile – Articolo 183 – Rimborso dell'eccedenza di IVA – Interessi di mora – Assenza di normativa nazionale – Principio della neutralità fiscale – Applicabilità diretta delle disposizioni del diritto dell'Unione – Principio di interpretazione conforme]

(2021/C 278/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: CS, Finanzamt Österreich, Dienststelle Graz-Stadt, già Finanzamt Graz-Stadt

Convenuti: Finanzamt Österreich, Dienststelle Judenburg Liezen, già Finanzamt Judenburg Liezen, technoRent International GmbH

Dispositivo

L'articolo 90, paragrafo 1, e l'articolo 183 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, devono essere interpretati nel senso che un rimborso risultante da una rettifica della base imponibile ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva medesima deve dar luogo, al pari di un rimborso di un'eccedenza di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 183 di detta direttiva, alla corresponsione di interessi qualora non venga effettuato entro un termine ragionevole. Spetta al giudice del rinvio procedere a tutto quanto rientri nella propria competenza per garantire la piena efficacia di tali disposizioni provvedendo ad un'interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione.

(¹) GU C 77 del 9.3.2020.